

Codice DB2104

D.D. 1 luglio 2014, n. 176

Metanodotto "Rifacimento Cavaglia' - Biella DN 500 (20'') DP 12 bar e opere connesse in Provincia di Biella", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Rifacimento Cavaglia' - Biella DN 500 (20'') DP 12 bar e opere connesse in Provincia di Biella". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa i territori dei Comuni di Cavaglia', Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella.

L'opera in progetto consiste principalmente nel rifacimento del metanodotto Cavaglia' - Biella di circa 17+126 km da realizzarsi nella provincia di Biella. La realizzazione del nuovo metanodotto Cavaglia' - Biella comporta la messa fuori esercizio e conseguente rimozione del Metanodotto Cavaglia' - Biella DN 250 (10'') esistente della lunghezza di circa 16,300 km e, quindi, il rifacimento/ricollegamento degli allacciamenti/derivazioni presenti lungo il tracciato. Questo intervento è stato previsto nell'ambito del riassetto/adequamento della rete realizzata nel 1952. Contestualmente è in progetto la realizzazione di un nuovo impianto di riduzione di Cavaglia' adeguandolo agli standard attuali e alle nuove potenzialità di esercizio necessarie.

L'opera è progettata conformemente alle "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenute nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'opera in progetto è costituita dal rifacimento del metanodotto Cavaglia' - Biella DN 500 (20'') DP 12 bar (lunghezza 17,126 km) e relativi impianti, dal rifacimento dell'impianto di riduzione di Cavaglia' (HPRS 200-IS) costituito da due linee di riduzione della pressione (DP 75x24 bar e DP 75x12 bar) e dal rifacimento degli allacciamenti e relativi impianti di seguito elencati:

- Ricollegamento Metanodotto Cavaglia'-Ivrea DN 400 (16''), DP 24 bar (L=102m);
- Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola DN 100 (4''), DP 12 bar (L=466m);
- Ricollegamento Allacciamento Fenice DN 200 (8''), DP 12 bar (L=21m);
- Ricollegamento Allacciamento Altaeco DN 100 (4''), DP 12 bar (L=46m);
- Rifacimento Allacciamento Comune di Verrone DN 150 (6''), DP 12 bar (L=29m);
- Rifacimento Allacciamento Comune di Sandigliano DN 200 (8''), DP 12 bar (L=95m);
- Ricollegamento Allacciamento Tamoil di Sandigliano DN 100 (4''), DP 12 bar (L=104m);
- Ricollegamento Allacciamento Tintoria di Sandigliano DN 150 (6''), DP 12 bar (L=27m);
- Ricollegamento Metanodotto Sandigliano - Cossato DN 300 (12''), DP 12 bar (L=71m);
- Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo DN 200 (8''), DP 12 bar (L=194m);
- Ricollegamento Derivazione per Cossato DN 200 (8''), DP 12 bar (L=440m);
- Ricollegamento Spina di Biella DN 200 (8''), DP 12 bar (L=47m).

Inoltre, la messa fuori del metanodotto Cavaglia' - Biella esistente comporta la necessità di apportare

una variante sul metanodotto Sandigliano Cossato esistente DN 200 (8") per l'inserimento di un impianto PIL (L= 43m).

La pressione di progetto adottata, relativa all'opera principale e agli allacciamenti che ne derivano, per il calcolo dello spessore delle tubazioni è di 12 bar, ad eccezione del Ricollegamento al metanodotto Cavaglià Ivrea la cui pressione di progetto sarà 24 bar.

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m, del diametro nominale di 500 (20") e lunghezza di 17,126 km circa, costituito da tubi in acciaio saldati di testa. Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.

In corrispondenza degli attraversamenti di ferrovie, strade importanti e dove per motivi tecnici si ritiene necessario, la condotta sarà messa in opera all'interno di un tubo di protezione metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale (DN) 650 (26"), spessore di 9,5 mm costruito con acciaio di qualità.

La condotta è protetta da:

- una protezione passiva esterna in polietilene di adeguato spessore ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene;
- una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con apparecchiature poste lungo la linea e l'utilizzo di dispersori che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all'elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.).

La distanza minima dell'asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, è di 6,00 m; in presenza di tubo di protezione o cunicolo in cemento armato di protezione la distanza minima viene ridotta a 4,5 m. Dove presenti le tubazioni per il collegamento del sistema di isolamento impianto con pressione di 75 bar, la distanza minima proposta è di 13,5 m.

Nel caso in esame la condotta in progetto presenta tre tipologie di V.P.E. coincidenti con la fascia di servitù: in presenza di protezione meccanica per la tubazione, quale tubo di protezione o cunicolo in cemento armato, tale fascia ha larghezza di 9 m, in assenza di protezioni, la fascia ha larghezza di 12 m, mentre nel tratto dove sono presenti le tubazioni di collegamento al sistema di isolamento impianto la fascia ha larghezza di 27 m. Inoltre, essendo la condotta in progetto parallela per 6,422 km (38%) al metanodotto esistente, la sopra citata fascia di servitù si sovrappone per 6 metri all'esistente servitù: pertanto l'aumento della fascia di servitù esistente è di 6 m.

Snam Rete Gas S.p.A., ha successivamente presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 31/DB2104 del 15 marzo 2013 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 28 dell'11 luglio 2013 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo

preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a notificare l'avviso previsto, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, mediante pubblico avviso affisso all'albo pretorio dei Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella, nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni da parte dei privati.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MiSE – Dipartimento per le Comunicazioni – Ufficio Interferenze Elettriche, l'ARPA Piemonte di Biella, la Direzione regionale Ambiente, la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia: i Settori Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio e Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione regionale Agricoltura, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione regionale Attività Produttive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, la Provincia di Biella, l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia, il Consorzio Irriguo Roggia Massa Serravalle, il Consorzio Irriguo Roggia Madama, il Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese, l'Autorità n. 2 Piemonte "Biellese, Vercellese e Casalese", il Cordar S.p.A. Biella Servizi, i Comuni Riuniti XL S.r.l., la Società RFI S.p.A., Telecom Italia S.p.A., l'ANAS, Edigas Due S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Fastweb S.p.A., P.E.A. S.r.l., i VV.FF. – Comando Provinciale di Biella e i Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella. Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Nei giorni 2 ottobre e 18 dicembre 2013, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, sono state convocate rispettivamente la prima e la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

A seguito della presentazione della documentazione progettuale da parte del proponente, sono pervenute al R.d.P. le richieste d'integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Museo Antichità Egizie, della Provincia di Biella e della Direzione regionale Ambiente. Durante la seduta della prima Conferenza dei Servizi, Snam Rete Gas S.p.A. ha consegnato copia delle integrazioni relative alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e degli approfondimenti progettuali in materia ambientale: dispersori catodici, impatto atmosferico, acustico e sulla matrice suolo, gestione dei rifiuti, taglio piante, gestione del materiale scavato, tutela degli habitat e della fauna selvatica, interferenza dell'opera con il PAI.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, del MiBACT – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della Direzione regionale Agricoltura, della Direzione regionale Ambiente, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Biella, della Direzione regionale Attività Produttive - Settore

Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, della Direzione regionale Programmazione Strategica – Settore Organizzazione Procedurale ed Operativa, della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, della Provincia di Biella, dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., dell'Autorità n. 2 Piemonte “Biellese, Vercellese e Casalese”, del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., del Consorzio Irriguo Roggia Massa Serravalle, del Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese, dei Comuni di Candelo, di Gaglianico, di Candelo, di Cavaglià, di Sandigliano, di Verrone, di Salussola, di Dorzano e di Cerrione in Provincia di Biella, della Città di Biella, di Telecom Italia S.p.A., dell'ENEL Distribuzione S.p.A., di Edigas S.p.A., di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Tenuto conto che:

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, a seguito della valutazione degli approfondimenti progettuali richiesti al proponente, ha sospeso il parere al progetto, subordinandolo alla realizzazione di accertamenti archeologici. Alla luce poi delle osservazioni emesse da Snam Rete Gas S.p.A. in merito alla progettazione dell'attività di cantiere e all'assunzione del rischio inerente il possibile rinvenimento di giaciture di interesse archeologico nel corso dei lavori, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Biella ha inizialmente comunicato che le autorizzazioni idrauliche per i Rii Momassone e Rialone erano già definite positivamente. Con successiva nota, ha comunicato di aver verificato che le opere interferiscono anche con i corsi d'acqua rio Sisiola, torrente Elvo, roggia Garonna, rio Montrucco e canale Il Riale, oltre che con i rii Momassone e Rialone. Ha specificato inoltre che le integrazioni documentali richieste e la mancanza delle autorizzazioni sotto il profilo idraulico non costituiscono elemento ostativo al pronunciamento favorevole dei lavori di cui trattasi, specificando tuttavia che esse dovranno essere acquisite unitamente alle concessioni demaniali prima dell'inizio dei lavori;

la Direzione regionale Attività Produttive – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive in riferimento al progetto in esame, ha osservato che l'intervento non presenta aspetti che coinvolgono competenze del Settore;

la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio constatato che i Comuni di Gaglianico e Sandigliano non risultano idonei all'esercizio della delega per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della LR 32/2008, ma ha verificato altresì che sui territori dei suddetti Comuni non sussistono vincoli di natura paesaggistica. Ha infine comunicato di non esprimere alcun parere sulla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto non di competenza;

la Direzione regionale Ambiente, specifica che, qualora il procedimento in esame abbia esito positivo e giunga alla ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo P4 secondo quanto prospettato dall'approfondimento tecnico presentato da Snam Rete Gas S.p.A. o comunque in maniera tale che il metanodotto stesso dovrà essere realizzato adottando, per il tratto interferente con l'area di salvaguardia, gli accorgimenti tecnico – costruttivi descritti nel citato documento di approfondimento consegnato dal proponente in sede di prima Conferenza dei Servizi. In sede di seconda Conferenza dei Servizi codesta Direzione ha preso atto dell'integrazione progettuale in merito all'interferenza con le aree di salvaguardia dei pozzi potabili ed ha invitato il proponente a prendere contatti in fase esecutiva con i gestori del Servizio Idrico Integrato (Cordar S.p.A. – Biella Servizi) per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture lineari;

la Direzione regionale Agricoltura a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente ha ritenuto che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili

con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano ottemperate le misure di ripristino e di mitigazione ambientale contenute nella Documentazione per istanza ai sensi del D.Lgs 42/2004 allegata al progetto e siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

l'ARPA Piemonte – Dipartimento di Biella ha presentato osservazioni in materia di vegetazione, inerbimenti, ingegneria naturalistica, ecosistemi e impatto acustico. Non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto nel rispetto di alcune prescrizioni operative;

la Provincia di Biella – Settore Viabilità – esaminata la documentazione tecnica integrativa, per quanto concerne gli aspetti relativi alla compatibilità delle opere in progetto con la viabilità provinciale, esprime parere favorevole subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

la Provincia di Biella – Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e Agricoltura – con nota prot. n. 30659 del 26/09/2013 ha segnalato la necessità di integrare la documentazione progettuale relativamente alle interferenze con le derivazioni d'acqua in concessione e la salvaguardia dell'acquifero. Con successiva nota prot. n. 39819 del 12 dicembre 2013 ha precisato che non essendo in possesso degli elaborati progettuali integrativi, era impossibilitata ad esprimere parere per quanto di competenza;

la Città di Biella ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto non avendo nessuna osservazione da formulare;

il Comune di Verrone (BI) ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19 febbraio 2014 di condivisione dell'intervento;

il Comune di Gaglianico (BI) ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 24 settembre 2013 di condivisione dell'intervento;

il Comune di Sandigliano (BI) ha inizialmente trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 27/09/2013 contenente il parere tecnico favorevole ma anche l'espressione del diniego all'intervento salvo garanzia fideiussoria da parte del proponente. Ha successivamente comunicato con nota prot. n. 677/DB2104 del 17 dicembre 2013 di condividere il progetto presentato subordinatamente al rispetto della suddetta garanzia;

il Comune di Dorzano (BI) ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27 settembre 2013 contenente l'espressione del parere favorevole all'esecuzione dei lavori;

il Comune di Salussola (BI) ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 5 settembre 2013 contenente l'espressione del parere favorevole all'esecuzione dei lavori;

la Città di Candelo (BI) ha comunicato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 30 settembre 2013 si è espressa la condivisione all'intervento;

il Comune di Cavaglià (BI) ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 5 settembre 2013 contenente l'espressione del parere favorevole all'esecuzione dei lavori subordinatamente al soddisfacimento della richiesta di collaborazione economica alle spese di redazione del nuovo PRGC, che è risultata non accettabile durante la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;

l'Enel Distribuzione S.p.A. ha formulato le proprie valutazioni positive al riguardo dell'intervento in questione;

la RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione territoriale Produzione Torino ha espresso parere di massima non ostativo all'esecuzione dell'intervento che prevede un duplice attraversamento della linea ferroviaria Santhià – Biella, subordinandolo all'obbligo per il proponente di presentare, per ciascun attraversamento, formale domanda ed il progetto esecutivo dell'opera in esame;

il Consorzio Irriguo Roggia Massa Serravalle, in merito alla richiesta relativa alla realizzazione di un nuovo attraversamento dell'alveo della Roggia Massa Serravalle, con metanodotto DN500 e rimozione della condotta esistente, da realizzarsi nel territorio del Comune di Salussola, nei pressi della cascina Montrucchetto, ha espresso parere favorevole subordinato all'accettazione di alcune prescrizioni;

il Servizio Idrico Integrato del Bielle e Vercellese S.p.A. ha evidenziato n. 6 interferenze con le proprie reti idriche nel Comune di Salussola e n. 2 nel Comune di Gaglianico. Ha inoltre inoltrato le relative cartografie con indicazione di tali interferenze;

L'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia ha comunicato che tutte le opere della nuova infrastruttura che costituiranno interferenza con canali di pertinenza dell'Associazione, dovranno essere autorizzate dalla medesima e regolarizzate attraverso stipula di apposito atto di concessione. Ha comunicato inoltre una serie di prescrizioni generali per tutte le interferenze, prescrizioni particolari per gli attraversamenti in trincea e per gli attraversamenti con spingitubo e microtunnel. Ha infine trasmesso un tavolo indicante le infrastrutture interferenti sia con il metanodotto in rimozione sia con quello nuovo.

Considerato inoltre che, durante la seduta della Conferenza di Servizi:

il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio ha espresso parere favorevole in materia espropriativa. Per quanto riguarda invece gli Usi Civici ha espresso parere favorevole per i comuni di Candelo e Cavaglià (esistono provvedimenti di inesistenza). Per i comuni di Dorzano e Verrone è necessaria la verifica presso il Commissariato per gli Usi Civici. Per i comuni di Biella, Gaglianico, Sandigliano, Salussola e Cerrione ha sottolineato la necessità dell'individuazione del perito per la verifica demaniale in quanto risulta agli atti la presenza di terreni vincolati individuati su mappa antica e non su quella attuale;

la Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, sulla scorta della documentazione predisposta dai Comuni interessati, accertato che l'infrastruttura in progetto è complessivamente difforme dalle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nei comuni interessati, ha espresso parere favorevole al progetto.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

1) tutte le operazioni di scavo previste o che comportino movimento di terreno (compresi lo scotico, la rimozione di ceppaie, la rimozione di sottoservizi esistenti), siano oggetto di assistenza continuativa da parte di ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica, condotta con metodologia scientifica e con la direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso dei requisiti richiesti dalla Circ. n. 10/2010 (diploma di specializzazione o dottorato in archeologia) senza oneri per la Soprintendenza e secondo le indicazioni che la stessa si riserverà di dare, ai sensi della normativa vigente, per una migliore documentazione della giacitura archeologica;

2) saranno a carico della Committenza tutti gli oneri derivanti da scoperte in corso d'opera, dovuti al mancato espletamento di indagini preventive, che potessero determinare varianti progettuali o una differente tempistica di realizzazione;

3) in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che la Soprintendenza si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'adeguata indagine, documentazione e conservazione dei reperti;

4) preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, il proponente dovrà inviare alla Soprintendenza (fax 011/52131145, email sba-pie@beniculturali.it) una comunicazione con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera, e con indicazione del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale;

Direzione regionale Ambiente

5) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà fornire, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la documentazione richiesta relativa al pozzo P4 da parte del Cordar S.p.A. – Biella Servizi;

6) il metanodotto dovrà essere realizzato adottando, per il tratto interferente con l'area di salvaguardia, gli accorgimenti tecnico – costruttivi descritti nel documento di approfondimento presentato, ed in particolare:

- i) il reinterro della trincea di scavo dovrà essere realizzato con materiale granulare;
- ii) per l'intera sezione di scavo dovranno essere realizzati setti impermeabili di argilla e bentonite;
- iii) il reinterro della trincea dovrà avvenire rispettando la successione originaria dei terreni, qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità;

Direzione regionale Agricoltura

7) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

8) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

9) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

10) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – Vercelli – tel. 0161/213021), con il Consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese (Via F.lli Bandiera, 16 – Vercelli – tel. 0161-233811) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;

11) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

12) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

13) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Provincia di Biella – Settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile

in materia di viabilità:

14) durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali vigenti;

15) l'eventuale installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio dell'amministrazione provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; in ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità;

16) dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, delle banchine, dei fossi, delle cunette e di tutte le pertinenze stradali comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero modificazioni delle sezioni stradali o cedimenti del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, il proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi;

17) gli attraversamenti delle strade provinciali per la posa della tubazione, dovranno essere effettuati in direzione normale all'asse stradale. Il riempimento dello scavo sarà completamente in tout – venant steso e costipato a strato di spessore non superiore a 30 cm, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali: 30 cm di massiciata in misto cementato opportunamente rullata, 10 cm di conglomerato bitumoso in mista di sabbia e ghiaia, 4 cm di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, tappeto dello spessore non inferiore a 3 cm steso, previa fresatura per una larghezza di 2,50 m oltre l'area di scavo. Nel caso si verificino cedimenti tra il ripristino provvisorio e definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con binder previa fresature;

18) la realizzazione delle opere è subordinata al rilascio da parte della Provincia di provvedimento amministrativo per le opere interferenti con le SS.PP., nonché ad un versamento bancario di € 100,00 all'atto dell'emissione dello stesso;

Comune di Sandigliano (BI)

19) con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà depositare una polizza fideiussoria a favore del Comune del valore minimo di € 50.000,00 a garanzia dei lavori previsti in progetto ricadenti sul territorio comunale;

Consorzio Irriguo Roggia Massa Serravalle

20) realizzare l'intervento possibilmente nel periodo non irriguo (dal 01 settembre al 28 febbraio), in modo da non creare disservizi agli utenti del consorzio, nel caso in cui non fosse possibile rispettare tale prescrizione, dovranno essere previste tutte le opere necessarie a garantire il continuo deflusso dell'acqua irrigua;

21) prevedere e realizzare con manufatti in calcestruzzo armato, una regimazione delle sponde e dell'alveo nel tratto di attraversamento; tale opera dovrà avere le seguenti caratteristiche:

i) rivestimento in calcestruzzo degli argini per una lunghezza di 10 m a monte e 10 m a valle dell'attraversamento e con sommità di pari altezza rispetto al piano viabile della strada interpoderale attigua;

ii) strutture di fondazione e rivestimento del fondo dell'alveo con estradosso alla quota di circa 40 cm dall'attuale piano di scorrimento;

Prescrizioni generali:

22) l'opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali (schemi tipologici) allegati all'istanza, rispettando comunque le dimensioni dell'alveo nel tratto oggetto di attraversamento;

23) l'opera viene autorizzata ai soli fini idraulici, pertanto la presente è da intendersi come parere di competenza da allegarsi agli atti necessari per il conseguimento dei necessari permessi che gli enti dovranno emettere;

24) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura delle depressioni di alveo o di sponda;

25) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati, e responsabile inoltre delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del tratto ai alveo compreso fra i dieci metri a monte ed i dieci metri a valle dal manufatto in progetto;

26) il committente dovrà comunicare al Presidente del Consorzio con preavviso di 7 giorni la data di inizio lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti ed allo stesso tempo verificare che non ci siano disservizi all'utilizzo dell'acqua da parte degli utenti del Consorzio;

27) ad avvenuta ultimazione lavori, il committente dovrà inviare al Consorzio, la dichiarazione del D.L. attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

28) durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

29) se necessario, rimarrà a cura del committente l'onere di presentare presso l'amministrazione provinciale competente, la richiesta di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo;

30) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità del Consorzio Roggia Massa Serravalle in ordine di stabilità dell'opera, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona imposta, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione della competente autorità;

31) il Consorzio concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

32) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi di polizia idraulica, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevato il Consorzio da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

RFI – Rete Ferroviaria Italiana

33) il proponente dovrà presentare, per ciascun attraversamento, formale domanda ed il progetto esecutivo dell'opera, rispetto al quale, ovviamente, la RFI si riserva fin d'ora di formulare più puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio, dovrà essere trasmesso, in sei copie cartacee e tre copie su supporto informatico, a: Ferservizi – Distaccamento Property Management - Via Sacchi, 7 – 10125 – Torino;

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia

Prescrizioni generali per tutte le interferenze

34) tutte le opere di interferenza con i corpi idrici dovranno essere eseguite durante il periodo di asciutta invernale, compreso tra la fine del mese di settembre e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo;

35) tutti gli interventi che si rendessero necessari per il consolidamento dei tratti di sponda e/o di alveo dei canali, lesionati durante la fase di cantierizzazione delle opere in progetto, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario ed essere preventivamente concordate con il personale tecnico dell'Associazione;

36) in corrispondenza di tutti i punti d'interferenza con i canali di competenza dell'Associazione, dovranno essere collocate paline di segnalazione del metanodotto;

Prescrizioni particolari per gli attraversamenti in trincea

37) le acque d'infiltrazione provenienti dalla falda freatica o di sospensione che risorgono nelle sezioni di scavo, non potranno essere immesse nei cavi irrigui di pertinenza dell'Associazione, salvo preventiva autorizzazione del medesimo;

38) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero, aventi lunghezza di fondo alveo fino a 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite rivestimento della sezione idraulica con adeguati manufatti (canalette prefabbricate in c.a.), per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto;

39) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero aventi una larghezza di fondo alveo oltre 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite il rivestimento della sezione idraulica con adeguati manufatti (canalette prefabbricate in c.a.), per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizione a scavalco della o delle condotte del metanodotto;

40) gli attraversamenti realizzati in subalveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero aventi una larghezza di fondo alveo oltre 1,50 m, dovranno essere posati

ad una profondità di almeno 2,00 , dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite il rivestimento di sponda con pannelli prefabbricati in c.a. o scogliera in massi di cava, per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto;

41) gli attraversamenti realizzati in su alveo, con scavo in trincea a sezione obbligata, su tratti di canali tombinati, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati con la stessa sezione della condotta esistente garantendo la sigillatura dei giunti a tenuta stagna;

42) per quanto anticipato al punto 33), le lesioni e gli scassi di sponda provocate dal transito dei mezzi meccanici durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere ripristinate per l'intera per l'intera lunghezza mediante opere di ricalibratura e consolidamento per gli argini con l'impiego di materiale idoneo (inerte o massi di cava). Nei casi in cui l'altezza di sponda sia in rilevata o in semi – rilevata si richiede il rivestimento dell'intero tratto interferito con manufatti in cls;

43) in caso di attraversamento a quota obbligata, non potranno essere ridotte le luci dei manufatti esistenti interferiti e non potranno essere modificate le loro strutture (solette dei ponti, tubi, ecc.). per mantenerne integra la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti;

Prescrizioni particolari per attraversamenti con spingitubo e microtunnel

44) gli attraversamenti realizzati in sub alveo mediante l'impiego di metodo spingitubo o microtunnel, dovranno essere ubicati ad una profondità almeno 2,00 m dal piano di scorrimento del canale; per questa specifica casistica non è richiesto alcun tipo di rivestimento delle sponde e della platea di fondo;

45) in caso di attraversamento praticato con tecnica di spingitubo o microtunnel ad una profondità inferiore ad 1,00 m dal fondo scorrimento canale, si richiederà la protezione dell'alveo del canale tramite la formazione di platea di fondo di cls leggermente armato, dello spessore di 0,20 m;

46) la camera di spinta e lo scavo di ricezione con metodo spingi tubo o microtunnel dovranno essere praticate ad una distanza non inferiore a 2,00 m dalla base della scarpata di entrambe le sponde per evitare lesione o compromettere la stabilità del rilevato arginale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";

vista la determinazione dirigenziale n. 31/DB2104 del 15 marzo 2013 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori delle Conferenze dei Servizi ed i verbali delle sedute convocate;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo

Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;
visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”.

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014 “D.Lgs 33/2013” Amministrazione Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

DETERMINA

- di approvare il progetto per la realizzazione del metanodotto “Rifacimento Cavaglià – Biella DN 500 (20”) DP 12 bar e opere connesse in Provincia di Biella”, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l’opera di cui all’oggetto nei Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l’opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella, ai fini dell’adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., e al Comune di Terzo per opportuna informazione;
- di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l’autorizzazione s’intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell’inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e ai Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano,

Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella;

- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, Verrone, Sandigliano, Gaglianico e Candelo in Provincia di Biella, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate nell'Allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ghigo

Allegato

ALLEGATO

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 1) tutte le operazioni di scavo previste o che comportino movimento di terreno (compresi lo scotico, la rimozione di ceppaie, la rimozione di sottoservizi esistenti), siano oggetto di assistenza continuativa da parte di ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica, condotta con metodologia scientifica e con la direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso dei requisiti richiesti dalla Circ. n. 10/2010 (diploma di specializzazione o dottorato in archeologia) senza oneri per la Soprintendenza e secondo le indicazioni che la stessa si riserverà di dare, ai sensi della normativa vigente, per una migliore documentazione della giacitura archeologica;
- 2) saranno a carico della Committenza tutti gli oneri derivanti da scoperte in corso d'opera, dovuti al mancato espletamento di indagini preventive, che potessero determinare varianti progettuali o una differente tempistica di realizzazione;
- 3) in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che la Soprintendenza si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'idonea indagine, documentazione e conservazione dei reperti;
- 4) preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, il proponente dovrà inviare alla Soprintendenza (fax 011/52131145, email sba-pie@beniculturali.it) una comunicazione con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera, e con indicazione del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale;

Direzione regionale Ambiente

- 5) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà fornire, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la documentazione richiesta relativa al pozzo P4 da parte del Cordar S.p.A. – Biella Servizi;
- 6) il metanodotto dovrà essere realizzato adottando, per il tratto interferente con l'area di salvaguardia, gli accorgimenti tecnico – costruttivi descritti nel documento di approfondimento presentato, ed in particolare:
 - i) il reinterro della trincea di scavo dovrà essere realizzato con materiale granulare;
 - ii) per l'intera sezione di scavo dovranno essere realizzati setti impermeabili di argilla e bentonite;
 - iii) il reinterro della trincea dovrà avvenire rispettando la successione originaria dei terreni, qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità;

Direzione regionale Agricoltura

- 7) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 8) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 9) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

- 10) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – Vercelli – tel. 0161/213021), con il Consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese (Via F.lli Bandiera, 16 – Vercelli – tel. 0161-233811) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 11) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- 12) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 13) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Provincia di Biella – Settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile

in materia di viabilità:

- 14) durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali vigenti;
- 15) l'eventuale installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio dell'amministrazione provinciale, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; in ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità;
- 16) dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, delle banchine, dei fossi, delle cunette e di tutte le pertinenze stradali comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero modificazioni delle sezioni stradali o cedimenti del piano viabile bitumato, dipendenti dai lavori eseguiti, il proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi;
- 17) gli attraversamenti delle strade provinciali per la posa della tubazione, dovranno essere effettuati in direzione normale all'asse stradale. Il riempimento dello scavo sarà completamente in tout – venant steso e costipato a strato di spessore non superiore a 30 cm, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali: 30 cm di massicciata in misto cementato opportunamente rullata, 10 cm di conglomerato bitumoso in

mista di sabbia e ghiaia, 4 cm di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, tappeto dello spessore non inferiore a 3 cm steso, previa fresatura per una larghezza di 2,50 m oltre l'area di scavo. Nel caso si verificano cedimenti tra il ripristino provvisorio e definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con binder previa fresature;

- 18) la realizzazione delle opere è subordinata al rilascio da parte della Provincia di provvedimento amministrativo per le opere interferenti con le SS.PP., nonché ad un versamento bancario di € 100,00 all'atto dell'emissione dello stesso;

Comune di Sandigliano (BI)

- 19) con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà depositare una polizza fideiussoria a favore del Comune del valore minimo di € 50.000,00 a garanzia dei lavori previsti in progetto ricadenti sul territorio comunale;

Consorzio Irriguo Roggia Massa Serravalle

- 20) realizzare l'intervento possibilmente nel periodo non irriguo (dal 01 settembre al 28 febbraio), in modo da non creare disservizi agli utenti del consorzio, nel caso in cui non fosse possibile rispettare tale prescrizione, dovranno essere previste tutte le opere necessarie a garantire il continuo deflusso dell'acqua irrigua;
- 21) prevedere e realizzare con manufatti in calcestruzzo armato, una regimazione delle sponde e dell'alveo nel tratto di attraversamento; tale opera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- i) rivestimento in calcestruzzo degli argini per una lunghezza di 10 m a monte e 10 m a valle dell'attraversamento e con sommità di pari altezza rispetto al piano viabile della strada interpoderale attigua;
 - ii) strutture di fondazione e rivestimento del fondo dell'alveo con estradosso alla quota di circa 40 cm dall'attuale piano di scorrimento;

Prescrizioni generali:

- 22) l'opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali (schemi tipologici) allegati all'istanza, rispettando comunque le dimensioni dell'alveo nel tratto oggetto di attraversamento;
- 23) l'opera viene autorizzata ai soli fini idraulici, pertanto la presente è da intendersi come parere di competenza da allegarsi agli atti necessari per il conseguimento dei necessari permessi che gli enti dovranno emettere;
- 24) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare delle depressioni di alveo o di sponda;
- 25) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati, e responsabile inoltre delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del tratto ai alveo compreso fra i dieci metri a monte ed i dieci metri a valle dal manufatto in progetto;
- 26) il committente dovrà comunicare al Presidente del Consorzio con preavviso di 7 giorni la data di inizio lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti ed allo stesso tempo verificare che non ci siano disservizi all'utilizzo dell'acqua da parte degli utenti del Consorzio;
- 27) ad avvenuta ultimazione lavori, il committente dovrà inviare al Consorzio, la dichiarazione del D.L. attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- 28) durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 29) se necessario, rimarrà a cura del committente l'onere di presentare presso l'amministrazione provinciale competente, la richiesta di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta

completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo;

- 30) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità del Consorzio Roggia Massa Serravalle in ordine di stabilità dell'opera, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona imposta, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione della competente autorità;
- 31) il Consorzio concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 32) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi di polizia idraulica, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevato il Consorzio da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

RFI – Rete Ferroviaria Italiana

- 33) il proponente dovrà presentare, per ciascun attraversamento, formale domanda ed il progetto esecutivo dell'opera, rispetto al quale, ovviamente, la RFI si riserva fin d'ora di formulare più puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio, dovrà essere trasmesso, in sei copie cartacee e tre copie su supporto informatico, a: Ferservizi – Distaccamento Property Management - Via Sacchi, 7 – 10125 – Torino;

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia

Prescrizioni generali per tutte le interferenze

- 34) tutte le opere di interferenza con i corpi idrici dovranno essere eseguite durante il periodo di asciutta invernale, compreso tra la fine del mese di settembre e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo;
- 35) tutti gli interventi che si rendessero necessari per il riconsolidamento dei tratti di sponda e/o di alveo dei canali, lesionati durante la fase di cantierizzazione delle opere in progetto, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario ed essere preventivamente concordate con il personale tecnico dell'Associazione;
- 36) in corrispondenza di tutti i punti d'interferenza con i canali di competenza dell'Associazione, dovranno essere collocate paline di segnalazione del metanodotto;

Prescrizioni particolari per gli attraversamenti in trincea

- 37) le acque d'infiltrazione provenienti dalla falda freatica o di sospensione che risorgono nelle sezioni di scavo, non potranno essere immesse nei cavi irrigui di pertinenza dell'Associazione, salvo preventiva autorizzazione del medesimo;
- 38) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero, aventi lunghezza di fondo alveo fino a 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite rivestimento della sezione idraulica con adeguati manufatti (canalette prefabbricate in c.a.), per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto;
- 39) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero aventi una larghezza di fondo alveo oltre 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite il rivestimento della sezione idraulica con adeguati manufatti (canalette prefabbricate in c.a.), per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizione a scavalco della o

delle condotte del metanodotto;

- 40) gli attraversamenti realizzati in subalveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero aventi una larghezza di fondo alveo oltre 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 2,00 , dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite il rivestimento di sponda con pannelli prefabbricati in c.a. o scogliera in massi di cava, per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto;
- 41) gli attraversamenti realizzati in su alveo, con scavo in trincea a sezione obbligata, su tratti di canali tombinati, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati con la stessa sezione della condotta esistente garantendo la sigillatura dei giunti a tenuta stagna;
- 42) per quanto anticipato al punto 33), le lesioni e gli scassi di sponda provocate dal transito dei mezzi meccanici durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere ripristinate per l'intera per l'intera lunghezza mediante opere di ricalibratura e consolidamento per gli argini con l'impiego di materiale idoneo (inerte o massi di cava). Nei casi in cui l'altezza di sponda sia in rilevata o in semi – rilevata si richiede il rivestimento dell'intero tratto interferito con manufatti in cls;
- 43) in caso di attraversamento a quota obbligata, non potranno essere ridotte le luci dei manufatti esistenti interferiti e non potranno essere modificate le loro strutture (solette dei ponti, tubi, ecc.). per mantenerne integra la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti;

Prescrizioni particolari per attraversamenti con spingitubo e microtunnel

- 44) gli attraversamenti realizzati in sub alveo mediante l'impiego di metodo spingitubo o microtunnel, dovranno essere ubicati ad una profondità almeno 2,00 m dal piano di scorrimento del canale; per questa specifica casistica non è richiesto alcun tipo di rivestimento delle sponde e della platea di fondo;
- 45) in caso di attraversamento praticato con tecnica di spingitubo o microtunnel ad una profondità inferiore ad 1,00 m dal fondo scorrimento canale, si richiederà la protezione dell'alveo del canale tramite la formazione di platea di fondo di cls leggermente armato, dello spessore di 0,20 m;
- 46) la camera di spinta e lo scavo di ricezione con metodo spingi tubo o microtunnel dovranno essere praticate ad una distanza non inferiore a 2,00 m dalla base della scarpata di entrambe le sponde per evitare lesione o compromettere la stabilità del rilevato arginale.